

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

assicurati che hanno installato la **scatola nera**, che non hanno provocato incidenti negli ultimi 4 anni e che sono residenti nelle aree a maggior rischio di incidentalità (cfr. III.3.3.1).

Sistema bonus-malus (articolo 133 **CAP**): viene introdotto il divieto per le imprese di differenziare la progressione e l'attribuzione delle classi di merito interne in funzione della durata del rapporto tra l'assicurato e la compagnia, oppure in base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverse imprese.

Divieto di tacito rinnovo (articolo 170-bis **CAP**): viene esteso il divieto di tacito rinnovo, fino a oggi previsto esclusivamente per i contratti **r.c. auto**, alle assicurazioni dei rischi accessori (infortuni del conducente, incendio e furto, ecc.) se il medesimo contratto, o altro stipulato contestualmente, garantisce simultaneamente il rischio principale (**r.c. auto**) e gli stessi rischi accessori.

Banche dati IVASS (articolo 135, comma 2 **CAP**): vengono estesi gli obblighi di alimentazione delle banche dati **IVASS** a ulteriori categorie di sinistri (sinistri gestiti dalle imprese designate per conto del **Fondo di Garanzia Vittime della Strada**; sinistri gestiti dall'**Ufficio Centrale Italiano**) e viene previsto l'obbligo di alimentazione anche a carico delle imprese operanti in Italia in regime di **stabilimento** o di prestazione dei servizi.

Massimali minimi obbligatori: per i veicoli a motore destinati al trasporto di persone (ad es. autobus e affini), vengono aumentati i massimali minimi di legge (euro 15.000.000 per **sinistro**, per i danni alle persone e euro 1.000.000 per **sinistro**, per i danni alle cose, importi raddoppiati dal 1° gennaio 2018).

Danno non patrimoniale – Tabella unica per le macro-lesioni: la legge riformula in parte gli articoli 138 e 139 **CAP** relativi al risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a sinistri stradali, prevedendo per il risarcimento delle lesioni di non lieve entità (10-100% di invalidità permanente) una tabella unica nazionale, da adottare con **D.P.R.** entro 120 giorni dalla entrata in vigore della legge. Ciò garantisce il diritto delle vittime dei sinistri a un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e consente la razionalizzazione dei costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. Le principali novità riguardano:

- l'espreso riferimento alla consolidata giurisprudenza di legittimità per la redazione della tabella unica nazionale;
- l'introduzione esplicita del principio di esaustività della liquidazione del danno;
- l'espreso riferimento alla componente del «danno morale», incluso nella Tabella come parte del danno biologico e determinato con un incremento percentuale e progressivo per punto;
- la documentazione e obiettivo accertamento sugli aspetti dinamico-relazionali personali su cui può aver inciso in maniera rilevante la menomazione accertata.

Valore probatorio delle scatole nere e nuove modalità di identificazione dei testimoni: si prevede che le scatole nere facciano piena prova nei procedimenti civili, salvo che la

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

controparte ne dimostri il mancato funzionamento o la manomissione. L'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'**impresa di assicurazione**; l'identificazione tardiva comporta l'inammissibilità in giudizio della prova testimoniale addotta.

b) *R.c. professionale*

La legge introduce, per le coperture assicurative relative alla **r.c. professionale**, l'obbligo per le imprese di prevedere, nelle condizioni generali di assicurazione, l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi alla scadenza della polizza e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. L'obbligo di ultrattività si applica alle polizze valide all'entrata in vigore della legge; pertanto, ove il contraente lo richieda le imprese propongono la rinegoziazione del contratto, sulla base delle nuove condizioni di premio.

c) *Polizze connesse all'erogazione di mutui immobiliari e credito al consumo*

La legge prevede l'obbligo, per gli istituti di credito e gli **intermediari finanziari**, di accettare polizze vita e danni autonomamente reperite dal cliente sul mercato, se il consumatore, per ottenere l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo, è condizionato alla stipula di un contratto di assicurazione, ovvero qualora l'offerta di un contratto di assicurazione sia connessa o accessoria rispetto all'erogazione del mutuo o del credito. La polizza presentata dal cliente deve avere contenuti minimi corrispondenti a quelli richiesti dall'istituto di credito o dall'intermediario finanziario. In caso di autonomo reperimento della polizza da parte del cliente, non è possibile variare le condizioni offerte per l'erogazione del mutuo immobiliare o del credito al consumo.

Per le polizze sottoscritte all'atto della stipula del finanziamento e proposte dall'istituto di credito, da **intermediari finanziari** o da loro incaricati, viene riconosciuto al cliente il diritto di recesso, entro 60 giorni dalla stipula; il contratto di finanziamento resta valido ed efficace.

Sotto il profilo degli obblighi di informativa a favore del cliente, la legge prevede che gli istituti erogatori del credito e le imprese di assicurazione si impegnino a informare il cliente di quanto sopra con comunicazione separata rispetto alla documentazione contrattuale; le banche e gli **intermediari finanziari** devono inoltre informare il cliente della provvigione percepita e dell'ammontare della provvigione pagata dalla compagnia assicurativa all'intermediario.

3.2.3. - *L'Arbitro assicurativo*

Il recepimento nell'ordinamento italiano della Direttiva **IDD** ha consentito di introdurre anche in ambito assicurativo un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie, allineando il settore agli ordinamenti bancario e finanziario.

**IVASS** svolge già oggi un ruolo importante nella prevenzione delle controversie assicurative e nell'agevolazione della loro soluzione, nella gestione dei reclami dei consumatori, dove interviene non solo per accertare il rispetto delle norme di legge (profili sanzionatori) ma anche per agevolare la risoluzione delle controversie (*moral suasion*). Si tratta tuttavia di un sistema che trova limiti evidenti nella mancanza di un potere decisorio in capo all'Istituto.

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

L'esigenza di prevedere un Arbitro assicurativo, sulla falsariga dell'ABF del settore bancario e dell'ACF del settore finanziario, è stata segnalata dall'IVASS in varie occasioni, anche attraverso proposte al Governo e al Parlamento, dove veniva fornita la disponibilità a incardinare l'Arbitro presso l'Istituto.

Considerato l'elevato livello di conflittualità del settore assicurativo, la presenza di un efficace ADR offre al consumatore una alternativa rapida ed economica rispetto al ricorso al giudice e può produrre effetti deflattivi del contenzioso giudiziario ed extragiudiziario e dei relativi costi, con effetti positivi, in ottica di sistema, sul livello dei premi richiesti agli assicurati.

Per dare attuazione alle disposizioni della Direttiva IDD e della legge di delegazione, lo schema di decreto legislativo integra il CAP, introduce il concetto di "sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie" e prevede l'obbligo per i soggetti destinatari della vigilanza dell'IVASS di aderire alle procedure di risoluzione stragiudiziale delle controversie, subordinando l'avvio del nuovo sistema al superamento degli attuali vincoli alla pianta organica dell'IVASS, oltre che alla previsione di un adeguato meccanismo di finanziamento del nuovo organismo.

Viene demandato a un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, con il Ministro della Giustizia, su proposta di IVASS, la definizione dell'organizzazione, il funzionamento dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie, la individuazione del relativo ambito di competenza, nonché le procedure e criteri di selezione dei soggetti che dovranno nel concreto esaminare e risolvere le controversie assicurative. La norma individua le fonti di finanziamento di tale attività nelle risorse derivanti dai contributi sulla vigilanza versati dalle imprese di assicurazione e dagli intermediari ai sensi degli articoli 335 e 336 del CAP.

Viene infine previsto, in ragione delle nuove competenze attribuite all'IVASS, l'incremento della dotazione organica del personale necessario all'assolvimento di tale attività e viene rimesso a un decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, su proposta IVASS, la determinazione delle modalità di contribuzione da parte degli utenti al costo dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

Le disposizioni non pregiudicano il ricorso ad altri strumenti di tutela dei diritti previsti dall'ordinamento. Viene garantito il raccordo con la normativa vigente in materia di mediazione assistita (articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28), prevedendo che il ricorso al procedimento presso l'Arbitro assicurativo equivale, ai fini del successivo esercizio dell'azione in giudizio (condizione di procedibilità), al preventivo esperimento della mediazione assistita.

#### *3.2.4. - Il nuovo sistema sanzionatorio*

L'impianto sanzionatorio del CAP riguardante le violazioni delle norme diverse dalla distribuzione assicurativa era rimasto immutato anche a seguito del recepimento della Direttiva *Solvency II* e, quindi, continuava a essere connotato da sole sanzioni pecuniarie di modesto importo, aventi scarsa incisività e deterrenza. Il recepimento nell'ordinamento nazionale della Direttiva IDD costituisce l'occasione per operare una significativa revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio per la violazione delle norme sulla distribuzione assicurativa da attuare con la previsione sia di sanzioni amministrative pecuniarie anche alle persone fisiche

*L'evoluzione della normativa nazionale*

oltreché alle persone giuridiche, più efficaci e dissuasive, sia di altre misure sanzionatorie a carattere non pecuniario. Con la rivisitazione complessiva dell'assetto sanzionatorio vengono anche individuate nuove norme in relazione alle violazioni concernenti l'esercizio generale dell'attività di impresa, in merito al mancato rispetto delle disposizioni poste a presidio della sana e prudente gestione aziendale e della tutela degli assicurati.

La legge delega ha inteso raggiungere un duplice obiettivo:

- creare, muovendo da una visione unitaria e complessiva del sistema, un apparato sanzionatorio assicurativo equilibrato, organico, proporzionale e incisivo, di adeguata efficacia dissuasiva e deterrenza;
- armonizzare la disciplina assicurativa, nel rispetto delle sue specificità, con la disciplina vigente in materia bancaria, in linea con la previsione della legge istitutiva dell'IVASS.

In tale prospettiva, l'intervento sul CAP ha interamente riconsiderato il Titolo XVIII (*Sanzioni e procedimenti sanzionatori*) prevedendo novità rilevanti: la sanzionabilità diretta, in presenza di specifici presupposti, anche delle persone fisiche (esponenti aziendali e altri soggetti comunque inseriti nell'organizzazione dell'impresa); limiti edittali delle sanzioni pecuniarie più elevati ma nel contempo nuovi criteri per la graduazione delle sanzioni; misure di carattere non pecuniario (*temporary ban* con l'interdizione temporanea dall'esercizio di funzioni presso le società applicabile come misura accessoria a quella pecuniaria nei confronti delle persone fisiche per violazioni di particolare gravità; *cease and desist order* ovvero una sanzione amministrativa alternativa a quella pecuniaria consistente nell'ordine di porre termine alle violazioni); nuove forme di pubblicazione dei provvedimenti sanzionatori.

La legge delega ha previsto l'introduzione di specifiche misure per la deflazione dei procedimenti sanzionatori, il cui numero è ora particolarmente consistente (oltre 2.000 l'anno), soprattutto se paragonato ai settori bancario e finanziario, e sinora focalizzato sulla singola violazione, spesso di scarso rilievo, anziché sull'osservazione della condotta complessiva del soggetto vigilato. È stato previsto che più violazioni della stessa indole commesse in un determinato arco temporale costituiscano oggetto di accertamento unitario da parte di IVASS e siano contestate con un unico atto ("accorpamento"). Tale modalità accertativa viene espressamente riferita alle violazioni massive e ricorrenti delle imprese (ad es. in materia di liquidazione sinistri r.c. auto, attestati di rischio, certificati di assicurazione, omesse o tardive risposte delle imprese ai reclami degli assicurati/danneggiati) e degli intermediari (ad es. per violazioni delle regole di comportamento e conflitto di interesse, informazione precontrattuale e trasparenza dei premi e delle condizioni contrattuali).

Nella complessiva rivisitazione del sistema sanzionatorio di settore e in analogia con quanto previsto nel settore bancario, si è ritenuto necessario sostituire il principio dell'assoluta mancanza di pregiudizio (art. 326, comma 1 del CAP), di difficile configurazione e dimostrazione anche in sede giudiziale, con quello più concretamente individuabile della "rilevanza della violazione", valutato sulla base di presupposti e requisiti che saranno definiti dall'IVASS con regolamento. Quanto alle violazioni inerenti la sana e prudente gestione aziendale, in analogia al settore bancario, se connotate da scarsa offensività o pericolosità, è

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

prevista, in luogo della sanzione amministrativa pecuniaria, l'applicazione della sanzione alternativa dell'ordine di porre termine alle violazioni.

La revisione del sistema ha interessato aspetti procedurali relativi all'irrogazione della sanzione; in tale ambito una delle maggiori novità è rappresentata dal superamento dell'attuale coesistenza, per le violazioni commesse dagli *intermediari* assicurativi, di un procedimento sanzionatorio pecuniario e di un procedimento disciplinare per la medesima fattispecie.

L'8 giugno 2018 *IVASS* ha avviato la fase di pubblica consultazione sullo schema di Regolamento in materia di procedimento sanzionatorio, completando sotto il profilo regolamentare la riforma del sistema sanzionatorio introdotto dal legislatore nel nuovo *CAP* in sede di recepimento della Direttiva *IDD*.

In tale ottica, lo schema di Regolamento interviene sui criteri di applicazione del principio della rilevanza della violazione, sull'individuazione dell'arco temporale di riferimento per gli accertamenti unitari delle violazioni della stessa indole, sulla nozione di fatturato nonché sulle modifiche delle procedure.

### *3.2.5. - La nuova disciplina IVASS sul sistema di governo societario delle imprese e di gruppo*

L'Istituto ha proseguito l'elaborazione dei presidi in materia di governo societario delle imprese di assicurazione e di *riassicurazione* e dei gruppi. A luglio 2017 è stato posto in pubblica consultazione lo schema di regolamento n. 2/2017 che ha operato una profonda revisione della disciplina in materia, in attuazione degli articoli 30 e 215-bis del *CAP* e proposto una prima, concreta applicazione del principio di proporzionalità.

Il documento recepisce le Linee Guida *EIOPA* sul sistema di governo societario, ai sensi della Direttiva *Solvency II* e riprende, ove compatibili con il nuovo quadro normativo europeo e nazionale, le previsioni del Regolamento ISVAP n. 20 del 26 marzo 2008, recante disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, *compliance* ed *esternalizzazione*, del Regolamento ISVAP n. 39 del 9 giugno 2011 relativo alle politiche di remunerazione, nonché della Circolare ISVAP n. 574/2005 in materia di *riassicurazione* passiva.

La pubblica consultazione ha determinato una larghissima partecipazione del mercato (oltre 350 commenti da parte di 17 *stakeholders*). Il testo finale salvaguarda quanto anticipato dalle Lettere al mercato *IVASS* del 15 aprile 2014 e 28 luglio 2015, nonché l'impianto del Regolamento n. 20/2008, eliminando le previsioni non coerenti con il nuovo regime e inquadrando le nuove disposizioni nell'ambito della disciplina del *CAP* e degli Atti delegati.

Sono stati rafforzati i requisiti qualitativi di gestione, che unitamente ai requisiti prudenziali di tipo quantitativo, rappresentano i presidi a salvaguardia della stabilità delle imprese e dei gruppi, mediante la definizione di una disciplina organica afferente a:

- il sistema di governo societario, con particolare riferimento al ruolo degli organi sociali, all'adeguatezza della struttura organizzativa, ai sistemi di controllo interno e gestione dei rischi e all'idoneità alla carica degli esponenti aziendali e di chi svolge funzioni fondamentali;
- le funzioni fondamentali del governo societario e l'*esternalizzazione*;

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

- le remunerazioni, in linea con gli orientamenti internazionali ed europei, per rafforzare la coerenza delle politiche con gli obiettivi di medio-lungo periodo;
- il governo societario di gruppo, mediante l'attuazione delle linee guida **EIOPA** riferibili direttamente al gruppo e l'esplicitazione di ciò che la norma primaria europea e nazionale lascia nella gran parte dei casi in forma implicita, attraverso il riferimento al principio del *mutatis mutandis*, ivi inclusa la disciplina di dettaglio del piano di emergenza dei gruppi rilevanti a fini della stabilità finanziaria.

### 3.3. - Altri regolamenti e interventi di carattere normativo dell'IVASS

#### 3.3.1. - Regolamenti

Il Regolamento n. 37 del 27 marzo 2018 individua i criteri e le modalità in base ai quali le imprese di assicurazione applicano gli sconti obbligatori sul premio **r.c. auto** di cui all'articolo 132-ter, commi 2 e 4 del **CAP**, introdotto dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124/2017, a favore:

- degli assicurati che accettino l'ispezione preventiva del **veicolo** o che installino o abbiano installato meccanismi elettronici che ne registrano l'attività (**scatola nera** o equivalenti) o che impediscono l'avvio del motore in caso di tasso alcolemico del guidatore superiore ai limiti di legge per la conduzione di veicoli a motore (c.d. *alcolock*);
- degli assicurati che, negli ultimi quattro anni, non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria, purché abbiano installato o installino la **scatola nera** e risiedano in province con un elevato tasso di sinistrosità, identificate dall'Istituto in una apposita lista annessa al Regolamento.

Il Regolamento pone anche le premesse per lo svolgimento delle future attività di *enforcement* che l'Istituto è chiamato a svolgere sul rispetto dei criteri e delle modalità di applicazione degli sconti introducendo, a tale fine, specifici adempimenti a carico delle imprese e, in particolare, della **funzione** attuariale e della **funzione** di verifica della conformità.

Le disposizioni del Regolamento troveranno piena attuazione una volta completato il quadro normativo in materia di scatole nere e dispositivi simili.

#### 3.3.2. - Provvedimenti

Il Provvedimento **IVASS** n. 68 del 14 febbraio 2018 apporta modifiche ai Regolamenti ISVAP n. 14/2008, 22/2008 e 38/2011, in materia di gestioni separate. Il Regolamento n. 38 prevedeva l'attribuzione alla chiusura del periodo di osservazione delle plusvalenze realizzate e delle minusvalenze sofferte e non consentiva all'impresa di accantonare gli utili ottenuti in periodi economici favorevoli per attribuirli agli assicurati in periodi meno favorevoli.

Il Provvedimento consente, per i nuovi contratti, la determinazione del tasso medio di rendimento tenendo conto dell'accantonamento delle plusvalenze nette realizzate in un apposito fondo utili. Tale

---

*L'EVOLUZIONE DEL CONTESTO NORMATIVO*

---

fondo, che ha natura di riserva matematica, concorre interamente alla determinazione del tasso medio di rendimento in un tempo massimo di otto anni dalla data in cui le plusvalenze nette sono state accantonate.

Le nuove regole di determinazione del tasso medio di rendimento possono essere introdotte anche per le gestioni separate già costituite alla data di entrata in vigore del Provvedimento, solo per i contratti stipulati successivamente alle modifiche ai regolamenti delle gestioni. In una medesima *gestione separata* potranno, pertanto, coesistere contratti ai quali si applicano diverse regole di determinazione del tasso medio di rendimento, a seconda che nelle rispettive condizioni contrattuali sia previsto o meno il fondo utili.

Nei casi di coesistenza in una stessa *gestione separata* di coorti di assicurati le cui prestazioni si rivalutano in base a tassi di rendimento determinati con regole differenti (con e senza fondo utili) il Provvedimento individua le modalità per la determinazione delle plusvalenze nette realizzate accantonabili al fondo utili; la complessità operativa della tenuta di una doppia contabilità, che la concreta attuazione di questa previsione necessariamente implica, è volta a garantire il pieno rispetto delle obbligazioni assunte verso le diverse coorti di assicurati (vecchi senza fondo utili e nuovi con fondo utili). Tale complessità operativa non sussiste, pertanto, nei casi di gestioni separate nuove e aperte unicamente a contratti che prevedono il fondo utili, tenuto conto che il fondo utili agisce sulla *gestione separata* ed è attribuito al rendimento degli assicurati nel rispetto dei presidi previsti dal Provvedimento stesso.

Altra importante novità riguarda l'introduzione di una deroga che consente di sospendere la contabilizzazione degli utili e delle perdite derivanti dalla negoziazione periodica (tipicamente infra-annuale) di particolari tipologie di strumenti derivati, prevedendo l'accantonamento dei proventi netti in una posta rettificativa del risultato finanziario di ciascun periodo di osservazione della *gestione separata* fino alla data di chiusura dell'operazione.

La deroga consente di associare all'utilizzo di strumenti derivati su titoli iscritti nella *gestione separata* effetti sul rendimento della gestione stessa, correlati alla durata della strategia utilizzata anziché alla durata dello strumento finanziario derivato, qualora lo stesso sia parte di una strategia documentata e approvata dall'*organo amministrativo*. La deroga comporta una modifica dei regolamenti delle gestioni separate esistenti e delle condizioni contrattuali attualmente in vigore. Qualora l'impresa intenda avvalersene è previsto l'obbligo di apposita comunicazione ai titolari di contratti già in essere.

Il Provvedimento n. 69 del 27 marzo 2018 dà attuazione, in continuità con il provvedimento n. 56 del 9 febbraio 2017, alle disposizioni del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, all'articolo 2-bis, commi 24 e 25, introdotto dalla legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172, che prevede ulteriori misure a favore delle popolazioni dei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in cui si sono verificati gli eventi sismici dal 24 agosto 2016. Viene differita fino al 31 maggio 2018 la sospensione del pagamento dei premi assicurativi, già prevista dal decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. Il Provvedimento prevede, per i premi la cui scadenza è differita per effetto della legge alla data del 31 maggio 2018, una rateizzazione non inferiore a 36 mensilità. È data facoltà alle parti di concordare un diverso periodo di rateizzazione più rispondente alle esigenze degli assicurati. Tale ulteriore agevolazione si applica unicamente ai soggetti danneggiati che abbiano dichiarato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.

---

*L'evoluzione della normativa nazionale*

---

*3.3.3. - Frequently Asked Questions*

Per favorire l'accesso al mercato assicurativo italiano, l'Istituto ha pubblicato sul sito istituzionale, nella Sezione "Focus", una lista di [FAQ](#), rivolta alle nuove imprese e agli operatori provenienti da Paesi dello Spazio Economico Europeo e da Stati terzi che intendano svolgere l'attività sul territorio nazionale. Queste brevi guide, in italiano e in inglese, utilizzano un linguaggio informale e, replicando alle domande ricevute in materia di accesso, illustrano i passi normativi e procedurali per operare in Italia.

---

*L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE*

---

**IV. - L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE****1. - LA VIGILANZA MICRO-PRUDENZIALE****1.1. - La vigilanza sugli assetti partecipativi e sulla struttura dei gruppi**

La vigilanza prudenziale sugli assetti partecipativi e sulla struttura dei gruppi è esercitata seguendo un approccio *risk-based* per verificare, nel continuo, la sussistenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione delle imprese e dei gruppi. In tale contesto l'Istituto ha esaminato i cambiamenti apportati dai gruppi ai propri modelli organizzativi con l'intento di perseguire maggiore efficienza nella gestione e nella struttura del capitale.

Nel 2017 si è assistito a una accelerazione del processo di razionalizzazione e concentrazione dei gruppi assicurativi, avviato da alcuni anni per rendere più efficiente la struttura dei costi e creare sinergie dimensionali e che ha prodotto una riduzione del numero di imprese assicurative sul mercato nazionale. Una spinta in tal senso è venuta anche dal nuovo sistema regolamentare di solvibilità introdotto in recepimento di *Solvency II*.

Un solo nuovo soggetto economico è entrato nel mercato assicurativo, con l'acquisizione di una impresa già autorizzata mentre non sono stati autorizzate nuove società all'esercizio dell'*attività assicurativa*.

La crescente intersezione delle aree di attività dei settori bancario e assicurativo è stata oggetto di monitoraggio da parte dell'Istituto, anche per effetto delle situazioni di crisi che hanno coinvolto alcuni gruppi bancari nazionali. In tale contesto è stata rivolta particolare attenzione alle modifiche nei rapporti di *bancassicurazione*, con la ricerca di nuove fonti di redditività o di soluzioni alla crisi di *intermediari bancari partner* nelle *joint venture* assicurative.

Le modifiche intervenute negli assetti proprietari hanno richiesto una incisiva azione di vigilanza su una molteplicità di profili, quali la verifica della sostenibilità dei piani industriali, anche in scenari avversi, la valutazione della solidità finanziaria dei potenziali acquirenti e del relativo progetto di acquisizione, i requisiti di reputazione. Le procedure utilizzate dall'Istituto per la verifica dei requisiti degli azionisti sono state valutate positivamente anche da *EIOPA*, nell'ambito di una *peer review* nel 2017 che ha coinvolto tutte le *Autorità di vigilanza* europee.

**1.1.1. - *Assetti partecipativi***

Nel 2017 i Fondi di *private equity* hanno continuato a manifestare un interesse strategico per il settore assicurativo vita, rafforzando la propria presenza nel mercato italiano. Nella valutazione delle operazioni di acquisizione da parte dei Fondi di *private equity* viene posta particolare attenzione alla catena partecipativa, spesso connotata da schemi molto articolati e con entità ubicate in diverse giurisdizioni, e al piano industriale presentato nell'ambito del progetto di acquisizione. Ciò per valutare la sostenibilità del piano e la solvibilità dell'impresa anche nel medio-lungo termine nonché la coerenza con gli obiettivi strategici del fondo.

---

*La vigilanza micro-prudenziale*

---

È stata valutata una rilevante operazione di acquisizione perfezionata dal Fondo di *private equity* Cinven che, già presente nel mercato italiano con Ergo Previdenza S.p.A. (ora Eurovita S.p.A.), ha incrementato la propria posizione attraverso l'acquisizione di Eurovita Assicurazioni S.p.A., dopo avere già acquisito Old Mutual Wealth Italy S.p.A. Queste ultime sono state successivamente incorporate nella **società controllata** dal medesimo Fondo, con l'obiettivo di razionalizzare la struttura organizzativa. Tale operazione ha prodotto l'uscita dal mercato di J.C. Flowers III, primo Fondo di *private equity* autorizzato nel 2014 al controllo di un'impresa assicurativa italiana.

Rilevante è stata anche l'attività per la valutazione dei cambiamenti intervenuti nell'ambito delle *partnership* bancarie, in particolare con la formalizzazione di un nuovo accordo di **bancassicurazione** tra Banco BPM e il gruppo Cattolica. Il nuovo accordo è stato stipulato a esito del processo di razionalizzazione delle *partnership* del gruppo bancario, dopo la chiusura dei pregressi accordi sia con il gruppo Unipol, che ha esercitato la *put* sulla quota di controllo detenuta in Popolare Vita, sia con il gruppo Aviva. La nuova *partnership* ha comportato nel 2018 una modifica degli assetti partecipativi delle imprese assicurative Popolare Vita S.p.A., Avipop Assicurazioni S.p.A. e Avipop Vita S.p.A., con il conseguente passaggio del controllo al gruppo Cattolica. Tali operazioni hanno richiesto una intensa attività istruttoria dell'Istituto con riguardo all'accordo di *bancassurance*, che ha previsto la corresponsione di un avviamento, i cui effetti sono stati oggetto di attenzione nell'ambito della valutazione dei requisiti di solvibilità del **gruppo assicurativo** Cattolica. Il nuovo accordo è successivo all'esercizio delle opzioni *put* da parte di Cattolica sulle quote detenute in Berica Vita e ABC Assicura, *joint venture* con Banca Popolare di Vicenza, banca in liquidazione coatta amministrativa la cui procedura non ha ancora consentito la definizione delle **partecipazioni** al capitale delle imprese assicurative.

La crisi di due **intermediari** bancari, Banca Etruria e Veneto Banca, detentori di **partecipazioni** in compagnie assicurative ha comportato ulteriori modifiche agli assetti partecipativi. Nel caso di Banca Etruria, interessata dal processo di risoluzione approvato dal MEF, si è avuto il trasferimento del controllo di BancAssurance Popolari S.p.A. e BancAssurance Popolari Danni S.p.A. a UBI Banca. Per quanto riguarda Veneto Banca S.p.A., assoggettata a procedura di liquidazione coatta amministrativa, si è avuta la cessione, nel 2018, della **partecipazione qualificata** indirettamente detenuta in BIM Vita S.p.A. al Fondo di *private equity* Attestor, a seguito dell'acquisizione da parte del fondo della partecipazione di controllo in BIM – Banca Intermobiliare di investimenti e gestioni S.p.A., che deteneva direttamente la **partecipazione qualificata** nella compagnia.

Nella gestione della crisi di ARISCOM S.p.A. (per maggiori dettagli cfr. IV.1.7), impresa danni di piccole dimensioni, sono stati valutati, in momenti successivi, due progetti di acquisizione da parte di altrettanti gruppi esteri non operanti in Italia. Nei confronti del primo progetto di acquisizione è stata rilevata la mancata ricorrenza delle condizioni atte a garantire la sana e prudente gestione dell'impresa, avuto riguardo alla qualità del potenziale acquirente e alla solidità finanziaria del progetto presentato; è stato emanato un provvedimento di diniego all'acquisizione del controllo. Il secondo progetto, che prevedeva l'acquisizione del controllo da parte del **gruppo assicurativo** e riassicurativo multinazionale ARGO, è stato valutato positivamente a inizio 2018 e ha consentito il ritorno allo stato di regolare funzionamento dell'impresa.

---

*L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE*

---

*1.1.2. - Evoluzione della struttura dei gruppi*

Il nuovo quadro normativo ha introdotto una significativa innovazione in tema di gruppo, quale entità economica autonoma al quale applicare i requisiti sul sistema di governo societario. La normativa, in discontinuità con il previgente ordinamento, non prevede più la facoltà di individuare quale capogruppo un'entità diversa dall'ultima *società controllante* italiana.

Le nuove disposizioni prevedono una misura transitoria della quale si sono avvalsi i gruppi che non avevano individuato, ai sensi delle previgenti disposizioni, l'ultima società controllante italiana quale capogruppo. Nel 2017 i tre gruppi che si erano avvalsi di tale misura hanno effettuato la riorganizzazione per l'adeguamento alle nuove disposizioni. Le riorganizzazioni societarie valutate dall'IVASS hanno in tutti i casi semplificato la catena partecipativa, eliminando i livelli intermedi e le complesse interrelazioni nelle strutture societarie del gruppo.

Per il conglomerato finanziario Unipol, a prevalenza assicurativa, la riorganizzazione ha comportato l'eliminazione, tramite scissione, della *holding* di *partecipazioni* al vertice del conglomerato (Finsoe S.p.A.). L'operazione ha determinato l'assunzione del ruolo di ultima *società controllante* italiana da parte della *holding* intermedia (UG S.p.A.), che già svolgeva il ruolo di capogruppo, in virtù della facoltà di delega prevista dal previgente ordinamento. L'Istituto ha esaminato i nuovi assetti partecipativi del conglomerato conseguenti alla scissione. Le valutazioni hanno riguardato il complesso degli azionisti diretti e indiretti che detengono di concerto, per effetto di un patto parasociale, una *partecipazione qualificata* in UG S.p.A.

Con riferimento agli altri due gruppi oggetto di riorganizzazione (*Gruppo Assicurativo Modena Capitale* e *Gruppo Vittoria Assicurazioni*) è stata valutata l'adeguatezza degli interventi volti ad assegnare all'ultima *società controllante* italiana i compiti di direzione e coordinamento, eliminando, ove presenti, *holding* intermedie.

Sono state esaminate operazioni di ristrutturazione dei gruppi di carattere strategico, finalizzate a razionalizzare le strutture organizzative, semplificando il numero delle controllate e concentrando il *business* nelle società strategiche. In tale contesto sono state approvate cinque fusioni e una scissione parziale.

*1.1.3. - Accesso ed estensione dell'attività assicurativa*

Nel 2017 non sono state rilasciate nuove autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa. Le compagnie italiane hanno continuato a manifestare interesse a espandere la propria attività, ampliando la gamma dei prodotti offerti e i mercati di riferimento per rispondere in maniera più completa alle esigenze della clientela e per diversificare maggiormente il proprio *business*. Sono state rilasciate quattro autorizzazioni di estensione all'esercizio dell'*attività assicurativa* in *rami danni* e verificate nove comunicazioni di imprese italiane per operare in altri Paesi in regime di *l.p.s.* È stata posta particolare attenzione al programma di attività presentato per valutare gli impatti in termini di solvibilità e di profilo di rischio dell'impresa richiedente l'estensione.

Con riferimento all'*attività assicurativa* e riassicurativa svolta dalle imprese italiane nel Regno Unito, l'Istituto partecipa al confronto avviato tra EIOPA e le altre *Autorità di vigilanza* Europee per discutere gli effetti della *Brexit* sull'attività *cross-border* tra Regno Unito e Paesi dell'Unione Europea (cfr. V.1.6.3).

---

*La vigilanza micro-prudenziale*

---

**1.2. - La vigilanza sul sistema di governo societario**

È proseguita l'attività di vigilanza sull'adeguatezza del sistema di governo societario a livello individuale e di gruppo, elemento cardine di *Solvency II*. È stato oggetto di approfondimento non solo il ruolo e la composizione degli organi sociali ma anche l'adeguatezza degli assetti organizzativi e delle funzioni fondamentali. Particolare attenzione è stata posta sull'idoneità del sistema di *governance* a presidiare adeguatamente tutti i rischi dell'impresa e del gruppo e assicurare la sussistenza delle condizioni per la sana e prudente gestione.

Il sistema di governo societario è stato oggetto di esame nell'ambito delle valutazioni svolte sulle modifiche apportate a 77 statuti sociali.

**1.2.1. - La vigilanza sull'organo amministrativo e sui comitati consiliari**

L'attività di vigilanza sull'**organo amministrativo** è stata focalizzata a verificarne la centralità del ruolo quale responsabile ultimo del sistema di governo societario e dell'azione di indirizzo e controllo. L'azione è stata rivolta a sollecitare le imprese alla ricerca di un corretto equilibrio di competenze e professionalità, necessari per l'efficace comprensione dei profili di rischio propri dell'**attività assicurativa**. Si è intervenuti sul numero degli amministratori, per evitare che la pletoricità del consesso potesse ostacolare l'efficace funzionalità dell'organo. È stata incentivata la presenza di amministratori indipendenti in grado di assicurare una dialettica costruttiva, la costituzione di comitati interni al Consiglio e il bilanciamento dei poteri gestori.

Per 7 imprese sono state rilevate carenze nella funzionalità dell'**organo amministrativo**, dei comitati consiliari e tecnici, nel sistema delle deleghe e dei controlli sull'esercizio dei poteri delegati. Sono state chieste azioni correttive che assicurassero un maggior coinvolgimento del Consiglio, un adeguato flusso informativo nonché un'attribuzione dei poteri che ne evitasse l'eccessiva concentrazione.

Carenze sono state rilevate nei presidi posti in essere dalle imprese sull'operato dei fornitori delle attività esternalizzate, anche nell'ambito del gruppo di appartenenza, necessari per evitare un ingustificato incremento del **rischio operativo**.

Nei confronti di un'impresa, i cui vertici sono stati coinvolti in vicende giudiziarie, è stata intensa l'attività sull'assetto del governo societario e sul sistema dei controlli interni. Sono scaturite prescrizioni nei confronti della vigilata, volte a determinare cambiamenti strutturali negli assetti di *governance* e nella modalità di formazione delle decisioni assembleari.

In presenza di carenze nel sistema di governo societario per le quali non sono state adottate le prescritte e necessarie azioni correttive, l'Istituto ha applicato per la prima volta la maggiorazione del capitale regolamentare. Tale misura, per sua natura eccezionale e temporanea, chiede alla compagnia capitale sufficiente a coprire i rischi incrementali di un sistema di *governance* inadeguato, fino alla rimozione dei problemi rilevati.

È stato verificato, in occasione delle nuove nomine dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, per i quali è già avvenuta la valutazione positiva da parte dell'**organo amministrativo**. Le verifiche sono state integrate su base campionaria, chiedendo informazioni

---

*L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE*

---

ad altre autorità e interrogando *data base* esterni. A esito di tali istruttorie l'Istituto è intervenuto in sei casi per chiedere ulteriori informazioni. Per un amministratore i rilievi formulati ne hanno determinato le dimissioni.

Le verifiche sul rispetto della normativa dei conflitti di interesse per i membri degli organi sociali delle imprese di assicurazione (cd. *interlocking*), sulla base dei criteri fissati dal Protocollo d'intesa con Banca d'Italia, CONSOB e AGCM, hanno determinato le dimissioni di un consigliere dalla società operante nel settore finanziario.

Come promosso anche dalla Direttiva *Solvency II*, nella finalità di incentivare la gestione efficace e diversificata dei rischi e promuovere una cultura aziendale dei vertici orientata a un orizzonte temporale di medio-lungo termine, l'Istituto ha rivolto particolare attenzione alle politiche di remunerazione delle figure apicali. Gli incentivi individuali devono essere meno orientati a premiare *performance* economiche di breve periodo e tener e sempre più in considerazione il capitale, la liquidità e la qualità degli attivi, con indicatori che incoraggino logiche di sviluppo a lungo termine.

In tale contesto l'Istituto è intervenuto nei confronti di otto imprese chiedendo modifiche alle politiche adottate per renderle conformi alle disposizioni normative.

Si sono riscontrati notevoli progressi e accresciuta sensibilità delle imprese in termini di remunerazioni. Margini di miglioramento sono possibili con l'introduzione di indicatori di *performance* anche non finanziari, quali ad es. il livello di soddisfazione e il trattamento corretto dei clienti.

#### 1.2.2. - *La vigilanza sulle funzioni fondamentali*

Il rafforzamento del sistema di governo societario conseguente alla introduzione della Direttiva *Solvency II*, basa le sue fondamenta su un sistema di controlli interni articolato sulle quattro funzioni fondamentali aziendali (*risk management*, conformità, attuariale e revisione interna), tutte facenti capo alla responsabilità ultima del consiglio di amministrazione dell'impresa.

Considerata la rilevanza di tali funzioni, l'attività svolta dall'Istituto per valutare, nel rispetto del principio di proporzionalità, l'adeguatezza delle scelte operate dalle imprese è stata particolarmente intensa.

È stato verificato che i rapporti gerarchici nell'ambito delle strutture organizzative garantissero l'effettiva indipendenza delle funzioni fondamentali da influenze in grado di pregiudicare lo svolgimento dei propri compiti in modo obiettivo e corretto. Le funzioni fondamentali devono svolgere il proprio ruolo sotto la responsabilità ultima dell'*organo amministrativo* al quale devono poter riferire direttamente.

In merito all'indipendenza, al coordinamento e ai flussi informativi adottati dalle funzioni fondamentali, l'Istituto ha effettuato interventi sulle imprese e avviato scambi diretti con i responsabili delle funzioni e con le *società di revisione* per approfondire l'attività svolta e i processi seguiti. Nelle valutazioni si è tenuto conto del possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità dei soggetti a cui è stata affidata la responsabilità di tali funzioni nonché

---

*La vigilanza micro-prudenziale*

---

dell'adeguatezza delle risorse. In alcuni casi è stata rilevata la mancanza di indipendenza delle funzioni di controllo, l'inadeguatezza delle linee di riporto e l'assenza di separatezza tra funzioni di controllo e funzioni operative, soprattutto con riferimento alla **funzione** attuariale.

Su tali tematiche sono stati effettuati complessivamente 14 interventi e 10 incontri con i responsabili delle richiamate funzioni. Gli interventi di vigilanza hanno chiesto il rafforzamento delle risorse assegnate alle strutture e delle relative competenze.

Tra questi, particolare attenzione è stata indirizzata alla **funzione** attuariale, al secondo anno di osservazione della sua inclusione nelle funzioni fondamentali dell'impresa: l'attività di vigilanza ha valutato il livello di competenze e professionalità, l'adeguatezza delle risorse nonché le scelte operate dalle imprese sulla collocazione organizzativa della **funzione** per verificare la separazione delle attività di validazione delle **riserve tecniche** da quelle più direttamente operative di calcolo.

Sono state esaminate 13 comunicazioni preventive di imprese che hanno deciso di esternalizzare le funzioni fondamentali. È stata verificata la motivazione sottostante la scelta di individuare soggetti esterni, tenuto conto del principio di proporzionalità, nonché la sussistenza dei presidi per mantenere il controllo sulle attività in *outsourcing*. Tali presidi, unitamente ad adeguate informazioni all'**organo amministrativo**, sono imprescindibili per assicurare la qualità svolta dalle funzioni fondamentali, ovunque siano allocate.

### **1.3. - Il nuovo processo di controllo prudenziale (SRP)**


Nel 2017 il processo di controllo prudenziale (*Supervisory Review Process*) è stato modificato per tenere conto di *Solvency II* e recepire le Linee Guida e raccomandazioni **EIOPA**. L'**SRP** consente, seguendo un approccio basato sul rischio, di esprimere un giudizio sulle imprese e sui gruppi assicurativi e di accertare che i presidi di natura patrimoniale e organizzativa posti in essere siano appropriati ai rischi assunti. È stata, in particolare, rafforzata la prima fase dell'**SRP**, denominata ciclo di valutazione dei rischi (*Risk Assessment Framework* – **RAF**), dedicata a valutare i rischi, attuali e prospettici, a cui è esposta l'impresa. Tale fase, a esito della quale viene assegnato un *rating* di vigilanza, consente di svolgere una verifica preliminare su tutte le imprese del mercato e pianificare le azioni di vigilanza più incisive nei confronti di quelle che presentano un profilo di rischio più elevato. Tali strumenti consentono di indirizzare le iniziative di vigilanza, individuando le priorità d'azione in termini sia di tempistica che di *effort* da erogare. Alla fase iniziale di valutazione dei rischi si aggiungono le fasi di controllo, analisi e valutazione e di correzione/*follow-up*.

Il **RAF** consente di classificare le imprese e i gruppi sulla base di un'analisi basata su specifici **KRI** (*key risk indicators*) riferiti a quattro aree (*performance, governance, gestione tecnico/finanziaria e adeguatezza patrimoniale*) e integrata da valutazioni qualitative dell'analista, sulla base del complessivo patrimonio informativo disponibile. La componente qualitativa (*supervisory judgement*) rappresenta un momento essenziale del processo di valutazione dell'impresa in quanto permette di considerare nel *rating* di vigilanza fattori non pienamente colti dai **KRI** quantitativi.

## L'AZIONE DI VIGILANZA PRUDENZIALE

Nell'assegnazione del *rating* di vigilanza si tiene anche conto delle dimensioni dell'impresa per associare l'impatto dei *KRI* alla rilevanza dell'operatore assicurativo. Nel 2017 si è ottenuta la seguente distribuzione dei *rating* di vigilanza tra le imprese vigilate (fig. IV.1).

Figura IV.1



Il 75% delle imprese evidenzia un profilo di rischio basso e medio-basso. Solo il 2% del mercato rientra nella fascia di *rating* più alto, corrispondente a un serio deterioramento della posizione operativa/patrimoniale dell'impresa. Per tali situazioni, già all'attenzione dell'Istituto, sono state adottate le conseguenti misure di vigilanza.

I risultati del **RAF** evidenziano l'adeguatezza della dotazione patrimoniale delle imprese italiane, in relazione alle dimensioni e caratteristiche del *business* di ciascuna compagnia. La solidità è confermata anche dall'indagine **EIOPA** sull'utilizzo delle misure di *Long-term Guarantees (LTG)*, alle quali peraltro il mercato italiano ha fatto minore ricorso rispetto ai *competitor* europei.

La distribuzione dei *rating* riflette inoltre l'andamento della *performance* delle imprese nel 2017, valutata sulla base dei risultati della gestione tecnica, finanziaria e del **ROE** ed evidenzia che solo il 14% delle imprese presenta significativi profili di rischio sulla capacità reddituale.

---

*La vigilanza micro-prudenziale*

---

**1.4. - Controlli sulla stabilità delle imprese e dei gruppi**

A esito del SRP, l'Istituto ha svolto per tutte le imprese vigilate le verifiche sulla stabilità, con particolare attenzione ai rischi tecnici e finanziari e all'adeguatezza patrimoniale.

Oggetto di valutazione sono state le metodologie per il calcolo del requisito patrimoniale, per verificarne l'adeguatezza al profilo di rischio, nonché il livello e la qualità dei fondi propri a copertura del requisito. Particolare attenzione è stata posta alla valutazione dell'adeguatezza della situazione di solvibilità, anche in via prospettica, tenendo conto della vulnerabilità delle imprese a specifiche fonti di rischio.

L'Istituto è intervenuto nei confronti di 41 imprese. Gli interventi hanno riguardato aspetti patrimoniali e di solvibilità tra i quali la volatilità del *solvency ratio*, i benefici in termini di riduzione del requisito patrimoniale derivanti dalla fiscalità differita nonché l'andamento della gestione tecnica e finanziaria. Sono state approfondite tematiche tecniche quali la coerenza del processo e delle modalità di applicazione del *volatility adjustment*, la riconciliazione delle differenze valutative delle *riserve tecniche* secondo i principi *Solvency II* e *local gaap* e la corretta determinazione delle riserve sinistri.

Nell'ambito delle valutazioni sulla volatilità del *solvency ratio* per un *gruppo assicurativo*, è stata avviata una istruttoria sull'adeguatezza delle calibrazioni del modello interno e della *model change policy* a individuare le modifiche rilevanti del modello. Tale approfondimento si è concluso con la richiesta all'impresa di azioni correttive sulle calibrazioni e sulla *model change policy*.

Nel 2017 10 imprese, di cui quattro in riscontro a richieste dell'IVASS, hanno incrementato i fondi propri per 920 milioni di euro. Altre quattro imprese hanno rafforzato il livello patrimoniale con emissioni di prestiti subordinati, per un ammontare di 760 milioni di euro. Tali emissioni sono state finalizzate a garantire un adeguato livello di fondi propri nell'orizzonte temporale del piano strategico o a finanziare nuove acquisizioni.

**1.4.1. - Adeguatezza della standard formula /USP/GSP**

Nell'ambito del processo di vigilanza prudenziale è stata avviata nel 2017 un'indagine volta a verificare l'appropriatezza della formula standard ai fini del calcolo del requisito patrimoniale del *premium & reserve risk* per l'assicurazione danni e malattia (*health Non Similar to Life Technique – NSLT*). L'indagine è stata effettuata stimando i parametri di volatilità specifici di ciascuna impresa e confrontandoli con quelli previsti dalla standard formula.

Sono emersi per quattro imprese scostamenti significativi del profilo di rischio rispetto alle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard. Dopo un'intensa attività di confronto con le imprese, è stata appurata la rilevanza degli scostamenti, anche in termini di impatto sul requisito di capitale. Le società coinvolte hanno dato avvio a una più puntuale quantificazione del requisito patrimoniale mediante l'utilizzo di parametri specifici, che necessita dell'autorizzazione dell'IVASS. Nelle more dell'autorizzazione, le imprese applicheranno un margine conservativo calcolato sulla differenza tra i requisiti *premium & reserve non-life* e *health NSLT*, valutati sulla base dei parametri specifici, e i rispettivi valori calcolati con la formula standard.